



Città di Cuneo

Polizia Municipale

**Servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli nel
territorio del Comune di Cuneo e servizio blocco dei veicoli
tramite l'uso di bloccaruote**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il dirigente del settore

Il Responsabile del Procedimento

Capitolo I Norme generali
--

1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato riguarda la concessione, da parte del Comune di Cuneo, dei servizi di rimozione, trasporto e custodia veicoli nel territorio del Comune di Cuneo e di blocco dei veicoli tramite l'uso di bloccaruote.

2. Descrizione del servizio

Il servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli nel territorio del Comune di Cuneo e servizio blocco dei veicoli tramite l'uso di bloccaruote comprende le seguenti prestazioni:

1. Rimozione

- a. servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli di qualsivoglia categoria disposte ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della strada e degli articoli 354 e 397 DPR 16 dicembre 1992, n. 495;
- b. servizio di, rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli di qualsivoglia categoria a seguito di accertamento di violazioni del Codice della strada che comportino l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui agli artt. 213, 214 e 214 bis, fermo restando che laddove possibile il mezzo sarà affidato in custodia al proprietario/conducente;
- c. servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione oppure semplice spostamento di veicoli per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, protezione civile, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, non correlate all'applicazione di sanzioni accessorie. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli operatori della Polizia Locale e si svolgeranno secondo le procedure previste, dando precedenza allo spostamento dei veicoli nelle immediate adiacenze;
- d. servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione veicoli provenienti di furto o altro reato per i quali si renda necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi. Le presenti disposizioni non si applicano in caso di sequestro penale e sono limitate ai casi eccezionali e necessari secondo la valutazione del personale operante della polizia locale, nel caso in cui l'avente titolo non risulti prontamente reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi in loco a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'interesse esclusivo dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del codice civile e, pertanto, non genera alcuna obbligazione per l'amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra l'appaltatore e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi spesa. Se la rimozione avviene in presenza del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e l'appaltatore, senza che la Polizia Locale rediga alcun atto. Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione alle sanzioni accessorie del Codice della Strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dall'appaltatore nei confronti dell'autorità giudiziaria competente e/o nei confronti dell'avente diritto alla restituzione.

- e. servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli a seguito del rilievo di incidenti stradali qualora le parti coinvolte non si avvalgano di concessionari di fiducia o sia necessario procedere a sequestro giudiziario. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, nel caso in cui il conducente o l'aveente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo dalla pubblica via o comunque, salvo sia possibile lasciare in sosta regolare il veicolo sinistrato, debitamente chiuso, ove non presenti pericolo per la pubblica incolumità.

Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'aveente titolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del codice civile e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra l'appaltatore e colui a vantaggio del quale è stato eseguito il recupero del veicolo. Pertanto, l'appaltatore dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'amministrazione concedente da qualsiasi spesa. Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro aveente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e l'appaltatore, ove richiesta la sua prestazione.

2. Blocco del veicolo

In alternativa alla rimozione di cui al precedente paragrafo, la Polizia Locale può disporre il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

Ai sensi dell'articolo 354 — comma 4 — del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. è vietata la rimozione dei veicoli destinati ai servizi di Polizia, anche se privati, ambulanze, Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in servizio in situazioni di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

3. Custodia

La custodia di tutti i veicoli per i quali sono state eseguite dall'appaltatore le operazioni di cui al precedente paragrafo 1 deve avvenire esclusivamente nella depositaria di cui al successivo articolo "Depositaria", ancorché l'appaltatore disponga di altre aree in altri Comuni.

3. Durata del servizio

La concessione ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula del contratto e può essere soggetta a rinnovo espresso ai sensi dell'articolo 354 del D.P.R. 495/92 [Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada] per un ulteriori due anni.

L'amministrazione comunale potrà rinnovare la presente concessione, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante disposizione del dirigente del settore Polizia Municipale da rendere nota al concessionario con lettera raccomandata da inviare almeno un mese prima di ogni scadenza biennale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento formale di stipula del contratto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 del Codice

Sia nel caso di mancato rinnovo che nel caso di disdetta da parte del concessionario, quest'ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni della presente convenzione

fino all'individuazione del nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a sei mesi successivi alla scadenza biennale.

4. Luogo di esecuzione del servizio

Comune di Cuneo, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata ove tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l'espletamento dei servizi previsti da disposizioni di legge.

5. Remunerazione e tariffe

Per lo svolgimento del servizio di cui all'articolo "Oggetto", applicherà le tariffe di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 401 del 4 settembre 1998, aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale annuale.

Le tariffe del servizio di rimozione e custodia dei veicoli all'atto dell'affidamento del servizio sono quelle della D.G.C. dell'anno 2014

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato è comprensivo delle spese di rimozione e di custodia sostenute dall'appaltatore, per i veicoli non ritirati dagli aventi titolo, anche dopo la scadenza naturale dell'affidamento, fino all'esecuzione delle procedure di alienazione, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 s.m.i.

La citata somma è onnicomprensiva delle spese relative all'eventuale trasporto di veicoli dal vecchio appaltatore all'attuale affidatario del servizio.

Nell'eventualità di rimozione o blocco dei veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese, per qualsiasi motivo, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta d'indennizzo o rimborso al Comune nei seguenti casi:

1. rimozione e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
2. spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Locale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, di contingenze, di manifestazioni e mercati o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92.
3. veicoli risultati di provenienza furtiva la cui sottrazione sia stata denunciata alle competenti autorità in data e ora antecedenti alla rimozione;
4. negligenza del ritiro;
5. errori operativi del personale della Polizia Locale,
6. veicoli rimossi, sequestrati, in stato di fermo per i quali sia stata emessa, da parte della competente Autorità, ordinanza di annullamento del verbale o risarcimento delle spese;
7. veicoli di servizio della Polizia Locale di Cuneo e del Comune di Cuneo che per qualsiasi motivo abbiano necessità di traino.

Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Locale.

Le tariffe in vigore dovranno essere esposte in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico all'interno del deposito.

L'impresa non potrà pretendere dal Comune nessun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo o ragione per i servizi previsti dal presente capitolato, neppure nel caso di insolvenza del debitore, per le spese relative alla rimozione e custodia del veicolo e per le eventuali controversie con il proprietario dello stesso.

6. Parco automezzi

Il servizio di rimozione dovrà essere effettuato esclusivamente con gli automezzi aventi le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. e funzionali stabilite all'appendice IV al titolo I del medesimo D.P.R., nonché in regola con quanto previsto dalla legge per i veicoli adibiti al soccorso stradale.

L'impresa appaltatrice dovrà disporre direttamente di almeno **tre automezzi idonei** a effettuare la rimozione di tutti i veicoli di cui all'articolo 47 Codice della strada sia per dimensioni sia per massa complessiva a pieno carico, ivi compresi mezzi di massa complessiva superiore a 10 t (autocarri, complessi veicolari, autobus ecc.), ed in grado di intervenire contemporaneamente. Inoltre la ditta dovrà disporre di un almeno un carro attrezzi in grado di effettuare le rimozioni nei parcheggi pubblici sotterranei di altezza inferiore a mt. 2,30.

Tutti gli automezzi dovranno stazionare in un deposito nel territorio della città di Cuneo, onde consentirne un pronto impiego entro il tempo massimo di 15 minuti dalla chiamata.

Il possesso di tutti i citati automezzi, a qualsiasi titolo, dovrà decorrere dalla data di richiesta di partecipazione alla gara.

7. Depositeria

L'appaltatore dovrà disporre direttamente, a qualsiasi titolo, di una struttura idonea per la custodia dei veicoli ubicata nel Comune di Cuneo. Per disponibilità si intende la titolarità in capo al titolare della rimessa del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato e per una validità non inferiore alla durata della concessione.

Detta struttura avrà le seguenti caratteristiche:

- a. essere comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici;
- b. avere una capienza tale da consentire il ricovero di almeno 120 veicoli e comunque tale da consentire il ricovero tutti i mezzi rimossi o sequestrati dalla Polizia Locale di Cuneo per tutta la durata dell'affidamento, disposti con vie di accesso ed esodo;
- c. consentire la custodia di qualsiasi tipo di veicolo per dimensione e massa;
- d. essere completamente recintata su quattro lati con tipo di protezione atta ad impedire intrusioni da parte di terzi nonché munita di sistema di allarme e videosorveglianza;
- e. essere munita di un impianto di raccolta liquidi inquinanti con relative vasche di decantazione per lo stazionamento temporaneo di veicoli danneggiati a seguito di incidente stradale;
- f. oltre a eventuali aree scoperte, dovrà avere una superficie coperta per il ricovero dei veicoli soggetti a deterioramento alle intemperie;
- g. l'area adibita a depository dovrà essere distinta da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto destinata ad diversa attività (veicoli in attesa di demolizione, riparazioni, smontaggio o altro);

- h. d struttura, ubicata nel territorio del Comune di Cuneo, dovrà risultare espressamente autorizzata dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, a norma della L. n. 689/1981, D.P.R. 22.07.1982 n. 571, D.Lgs. n. 285/1992, nonché D.P.R. 13.02.2001 n. 189 in capo all'appaltatore;
- i. essere in regola dal punto di vista edilizio/urbanistico;
- j. essere attrezzata di ufficio, per la conduzione del servizio, decorosamente tenuto e fornito di utenza telefonica in grado di garantire l'immediato collegamento con la Centrale Operativa della Polizia Locale e funzionale alla gestione degli incassi a fronte della riconsegna ai proprietari dei veicoli rimossi.
- k. la depositeria dovrà essere dotata di ogni misura di sicurezza prevista dalla vigente normativa, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i., nonché di adeguata certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- l. non dovranno esistere vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, etc.);
- m. in caso di depositeria al chiuso dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata del locale e pozzetti di raccolta degli eventuali versamenti;
- n. nel caso di depositeria all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia, dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata dell'area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Capitolo II

Obblighi a carico dell'impresa

8. Obblighi dell'appaltatore

L'impresa appaltatrice provvede alla rimozione, al trasporto del veicolo rimosso e ne curerà la custodia, nell'attesa della restituzione agli aventi diritto, ovvero alle operazioni di blocco in loco.

A tal fine deve assicurare il servizio senza soluzione di continuità per ogni giorno dell'anno, per ventiquattro ore al giorno e deve, inoltre, garantire l'apertura della depositeria per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da parte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, dalle ore 08.00 alle 12 e dalle 14 alle 20.00. La riconsegna effettuata dalle ore 20.00 alle 08.00 comporterà un costo aggiuntivo pari ad € 30,00.

L'appaltatore dovrà intervenire su chiamata del Comando Polizia Locale di Cuneo con l'automezzo o gli automezzi più consoni al tipo di intervento segnalato e dovrà raggiungere al località indicata nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 minuti;

L'appaltatore provvederà in ogni caso alla rimozione dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli Operatori di Polizia Locale di Cuneo preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 12 CDS e non potrà agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio del Comando di Polizia Locale.

Effettuata la rimozione, l'impresa appaltatrice provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia **esclusivamente** all'interno dell'area di cui al precedente articolo 7 e l'appaltatore, ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, ne assume la veste giuridica di custode con i relativi obblighi.

Nell'ufficio di cui all'art. 8 lettera j) devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

L'appaltatore provvederà a comunicare settimanalmente all'ufficio verbali del Comando di Polizia Locale l'elenco dei veicoli rimossi e di quelli restituiti con indicazione della targa del veicolo, della data di rimozione, della data del ritiro, il numero di fattura, la somma fatturata completa della rimozione e della somma relativa ai giorni di custodia. La comunicazione avverrà in via informatica, con l'obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dalla Polizia Locale.

Parimenti, nel caso di veicoli rimossi e per i quali non si è provveduto al ritiro, dopo 15 giorni dalla rimozione l'appaltatore comunicherà all'Ufficio Verbali il relativo elenco, al fine dell'attivazione delle procedure di cui al DPR 189/2001 e ss.mm. ii. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dall'appaltatore;

L'appaltatore, quale sostituto dell'amministrazione, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art. 1766 cc, salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 1771 cc, alla scadenza del contratto, l'appaltatore dovrà attivarsi e provvedere alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari al nuovo appaltatore. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dall'appaltatore.

All'atto della rimozione del veicolo, dovranno essere accertate le condizioni manutentive del medesimo e gli eventuali danni presenti sullo stesso o provocati. Dette condizioni dovranno essere indicate nel verbale di rimozione che il personale della ditta provvederà a sottoscrivere, allegando eventualmente anche la relativa documentazione fotografica.

All'appaltatore è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali.

9. Verbale di rimozione e registri

Il personale della Polizia locale, che dispone la rimozione, sarà presente alla stessa e redigerà apposito verbale di ricognizione e di rimozione dei veicoli, consegnandone copia al conducente del carro attrezzi adibito dall'impresa appaltatrice al servizio predetto secondo le modalità e conformemente a quanto previsto dagli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada».

Tutti gli atti e i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia stato regolarmente definito, devono essere custoditi per 5 anni.

10. Modalità di consegna dei veicoli e di oggetti presenti all'interno del veicolo

L'impresa aggiudicataria dell'affidamento restituirà i veicoli agli aventi diritto, previo versamento degli importi individuati nel tariffario di cui all'articolo 25, conformemente al D.M. 4 settembre 1998, n. 401 s.m.i.

Nel caso in cui il conducente od il proprietario sopraggiungano durante le operazioni di rimozione del veicolo, ai sensi del D.M. 401/1998, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro-attrezzi od il posizionamento per il traino e nel caso di blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, quando l'attrezzo è stato posizionato sulla ruota e deve essere ancora reso operativo il sistema di bloccaggio, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso previo pagamento:

a) dell'importo relativo il diritto di chiamata

b) dell'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo deve essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato,

c) dell'indennità chilometrica

Nel caso invece in cui il conducente od il proprietario sopraggiungano quando il carro attrezzi è stato chiamato ,ma non ancora sopraggiunto, il concessionario avrà diritto a percepire il diritto di chiamata ma il veicolo non potrà essere in alcun modo trattenuto. Le modalità di recupero della relativa somma sono regolate dalle norme del diritto civile.

La riconsegna avverrà successivamente alla redazione di apposito verbale di ricognizione e di consegna facendo uso di modulistica predisposta dall'impresa appaltatrice del servizio e preventivamente approvata dal Comando di Polizia Locale.

Per i veicoli rimossi e soggetti a fermo, sequestro, ecc. la restituzione del mezzo potrà avvenire esclusivamente dopo l'adozione da parte della Polizia Locale degli atti necessari.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo intendesse ritirare oggetti giacenti all'interno dello stesso, l'impresa dovrà richiedere la presenza di personale della Polizia Locale che provvederà a redigere, contestualmente al ritiro degli oggetti stessi, i necessari atti.

Il verbale sopra indicato sarà redatto in tre copie che saranno consegnate:

- una copia all'avente diritto alla restituzione;
- una copia alla Polizia locale che ha ordinato la rimozione;
- una copia all'impresa appaltatrice.

11. Bollettari di riscossione

I bollettari di riscossione saranno stampati a cura dell'impresa appaltatrice previa accordi con il Comando della Polizia Locale.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la possibilità di procedere, anche a campione, al controllo delle bolle di riscossione della relativa tariffa.

12. Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del Codice.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

13. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

L'appaltatore assume la veste del custode con le responsabilità derivanti da tale funzione e con le conseguenze di cui agli articoli 334 e seguenti C.P.

Lo stesso si assume l'intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di ogni danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti o sorveglianti potesse derivare all'amministrazione comunale e/o a terzi.

L'impresa si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio. Tale obbligazione di garanzia è assunta sia nei confronti dei proprietari dei veicoli rimossi, sia dei loro aventi causa, sia dei terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei procedimenti contravvenzionali a norma di legge.

L'appaltatore è obbligato a contrarre idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità di cui ai precedenti articoli. In particolare la ditta è obbligata, a proprie spese, a provvedere alla:

- a. assicurazione delle maestranze addette al servizio oggetto dell'appalto e al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
- b. assicurazione di tutti i mezzi indicati contro gli infortuni, contro responsabilità civili verso terzi, di cui all'art. 2043 del codice civile, per massimali non inferiori a quelli stabiliti dall'art. 4 del D.M. 4 settembre 1998, n. 401 e contro gli incendi;
- c. assicurazione per responsabilità civile, furto e incendio a favore dei veicoli rimossi, per i massimali di cui all'art. 4 del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, riguardante ogni fase della prestazione del servizio: rimozione, trasferimento e sosta presso la depositaria.

In particolare, l'amministrazione comunale rimane esonerata da qualunque responsabilità civile e penale inerente al prelevamento, trasporto e custodia del veicolo.

Resta inteso che la manutenzione e conservazione nonché eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio sono a completo carico dell'appaltatore, qualunque sia l'importanza e l'entità delle riparazioni.

14. Interventi a rischio e carico dell'appaltatore

Nei casi in cui per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia di veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico dell'appaltatore, che nulla può pretendere dall'amministrazione comunale.

In caso di accoglimento del ricorso proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione/sequestro/fermo l'appaltatore è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione, senza nulla pretendere dall'amministrazione concedente.

15. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'appaltatore.

16. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Capitolo III

Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione comunale

17. Vigilanza e controlli

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Il Comando Polizia Locale ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio e la regolarità della custodia.

A tal fine l'appaltatore deve consentire al personale appositamente incaricato dal Comune il libero accesso ai locali dell'impresa.

18. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

19. Penalità

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, verrà addebitato all'appaltatore, a titolo di penale, una somma di € 25,00 per ogni giorno solare di ritardo.

Le somme dovute a titolo di penale, dovranno essere corrisposte dal concessionario unitamente al canone, in mancanza, saranno prelevate dalla cauzione definitiva.

Il ritardo nel pagamento superiore a trenta giorni costituisce grave inadempimento che legittima il provvedimento di decadenza dalla concessione ai sensi del successivo art.22 ferma restando l'applicazione della penale.

In ogni altro caso di inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di una delle prestazioni dovute, o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Comune può irrogare al concessionario una penalità da € 200,00 a € 500,00, in relazione alla gravità o recidività degli stessi.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro il termine di giorni 8 dalla notifica.

Il relativo importo dovrà essere, versato nella cassa comunale, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'addebito. In mancanza, il relativo importo sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

In ogni caso in cui il Comune incameri in tutto o in parte la cauzione definitiva, essa dovrà essere integrata .

Ai sensi dell'art. 1382 cc, si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

20. Canone di concessione

Il corrispettivo dovuto al Comune per la concessione del servizio è rappresentato da un canone annuale, nella misura pari a € 1.000.

Il canone sarà versato entro il 31 gennaio di ciascuno anno mediante versamento alla Tesoreria Comunale. Il primo anno sarà versato entro la stipula del contratto.

Subito dopo il pagamento il concessionario trasmette al Comune, ai fini dei necessari controlli da parte della stazione appaltante, copia della quietanza del versamento.

Il canone di concessione non è soggetto ad Iva, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72, per mancanza del presupposto soggettivo in capo al Comune, trattandosi di canone per concessione di un servizio che l'Ente stesso già esercitava quale pubblica autorità.

21. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

22. Esecuzione in danno

Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune ha facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti da quest'ultimo, addebitandogli le spese

Capitolo IV

Personale

23. Personale impiegato nel servizio

Il personale utilizzato dall'impresa appaltatrice, in numero non inferiore a **4 unità**, dovrà essere specializzato, con esperienza nel settore.

Il personale addetto al servizio deve essere dipendente ed amministrato dalla ditta affidataria ed essere in possesso della patente di guida valida ed idonea per condurre tutti i tipi di automezzi in dotazione e munito di certificazione di abilitazione alla rimozione di veicoli ibridi ed elettrici, nonché in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari.

Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale s'impegna altresì ad osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

Il concessionario dovrà comunicare all'amministrazione, prima della stipula del contratto, le generalità e la documentazione (patente, contratto, abilitazioni ecc..) del personale che intende impiegare.

L'amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadatto all'espletamento del servizio. In tal caso il concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Il Comune di Cuneo resta estraneo a tutti i rapporti tra il concessionario e di suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e terzi in genere.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

24. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità del servizio alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

25. Gestione del turnover

L'appaltatore dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo previsto dal presente affidamento.

26. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne

sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

27. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

28. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Capitolo V

Norme relative al contratto

29. Spese contrattuali

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del Codice — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e Appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione¹.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

30. Ammontare della concessione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del Codice, si precisa che il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei flussi di cassa previsti in via presuntiva per il biennio, per il concessionario è di € 100.000,00 oltre all'Iva nella misura di legge.

Nel caso di rinnovo di cui al precedente articolo 3 “Durata della concessione”, il valore complessivo della concessione per i 4 anni [2+2 rinnovo] ammonta a € € 200.000,00 oltre all'Iva della misura di legge.

31. Subappalto

Il subappalto non è ammesso ai sensi dell'articolo 27 — comma 3 — del Codice .

32. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

— abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;

— eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;

— apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;

— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

— sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;

— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;

— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

— applicazione di almeno due penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

Oltre alle ipotesi di interventi legislativi o regolamentari che impongono tale scelta, costituiranno cause di risoluzione anticipata del contratto i seguenti casi:

- a. ritardo nell'inizio del servizio, nei modi e termini previsti dal presente capitolato;
- b. mancata esecuzione con piena efficienza da parte dell'impresa, previamente diffidata per iscritto, dell'avanzata richiesta di rimozione;

¹ articolo 139 — comma 3 — del Regolamento

- c. aumento non autorizzato delle tariffe;
- d. qualora l'impresa venga a trovarsi in stato di fallimento;
- e. cessione o subappalto ad altri, anche parziale, del servizio
- f. in esito alle procedure di individuazione dei soggetti custodi–acquirenti per i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo od a fermo, previsti dall'art. 214 bis del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992, mancato riconoscimento, nella fase operativa, della ditta affidataria del servizio R.T.I. “custodi – acquirenti” a seguito di provvedimento prefettizio;
- g. a seguito di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;

L'anticipata risoluzione è dichiarata unilateralmente dal Comune a mezzo lettera raccomandata R.R. all'impresa concessionaria e produrrà effetti a decorrere dal 15° giorno successivo al ricevimento, senza che si produca in favore dell'impresa appaltatrice diritto alcuno al rimborso di quanto anticipatamente pagato, a qualsivoglia titolo, per il periodo residuo della concessione.

Contro la declaratoria di risoluzione è ammesso il ricorso agli organi competenti. Resta salvo ed impregiudicato il risarcimento dei danni.

Qualora l'estinzione anticipata sia dovuta a inadempimenti del concessionario, essa comporta l'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

33. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

34. Recesso

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

35. Divieti

Il concessionario e gli operatori in servizio non possono richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per le prestazioni oggetto di questo capitolato diversi dalle tariffe di cui all'articolo 5.

36. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

37. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

38. Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

39. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

40. Varianti

Le offerte migliorative formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

Capitolo VI

Norme finali

41. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle

leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

42. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

43. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

44. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con

interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

45. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

46. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 s.m.i.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

47. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Responsabile del procedimento: Bosio dott.ssa Stefania, dirigente del settore Polizia Locale [telefono 0171- 444402 — e-mail: stefania.bosio@comune.cuneo.it].

Il Responsabile del procedimento coincide con il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.

48. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.